



Gestione del flusso di carcasse, organi e campioni biologici dall'Ospedale Didattico Veterinario "Mario Modenato" a Enti esterni o alla sede di Pisa del Dipartimento di Scienze Veterinarie

1	Campo di applicazione	2
2	Procedura di gestione del trasferimento di carcasse da ODV a DSV	3
2.1	Selezione del mezzo di trasporto	3
2.1.1	Predisposizione trasferimento con mezzi interni al DSV (carcasse fino a 60 kg)	3
2.1.2	Personale incaricato del trasporto di carcasse di peso inferiore a 60 kg da ODV a DSV .	3
2.1.3	Trasferimento gestito con servizio esterno.....	3
2.2	Avvio della procedura di trasporto.....	3
2.3	Liberatoria dei proprietari di animali d'affezione, equidi e animali di reddito provenienti da ODV .	3
3	Invio diretto di carcasse da ODV a impianto di smaltimento	3
4	Regolamento gestione del flusso di campioni biologici da ODV a DSV o Istituto Zooprofilattico Sperimentale	3
4.1	Preparazione e identificazione dei campioni in partenza dall'ODV	3
4.2	Orari di svolgimento del servizio di trasporto	4
4.3	Personale incaricato del trasporto di campioni biologici da ODV a DSV e IZS	4
4.4	Personale incaricato della gestione di campioni biologici nella sede di Pisa	4
5	Allegati	4

Ed.	Data	Descrizione
01	13.02.2023	Prima emissione
02	08.04.2025	Revisione procedura e allegati
03		
04		
05		

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie
Prof. Vincenzo Miragliotta

 <p style="text-align: center;"><i>Università di Pisa</i> Dipartimento di Scienze Veterinarie <i>Ospedale Didattico Veterinario</i></p>	<p><i>PROCEDURA N° 19</i></p> <p>Gestione del flusso di carcasse, organi e campioni biologici da ODV a Enti esterni o a sede di Pisa del DSV</p>	<p>Edizione 02</p> <p>Pagina 2 di 4</p>
---	---	--

1 Campo di applicazione

La presente procedura di gestione ha lo scopo di descrivere le responsabilità ed i criteri per la predisposizione e gestione:

- del flusso di carcasse e campioni biologici dal centro dipartimentale Ospedale Didattico Veterinario (ODV) “M. Modenato” alla sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV) in viale delle Piagge, Pisa.
- dello smaltimento delle carcasse o parti di essere come sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi del Reg CE No. 1069/2009 e suo regolamento di esecuzione, Regolamento UE No. 142/2011.

I rifiuti derivanti dall’analisi dei campioni biologici non appartenenti alla Categoria 1, sono definiti “rifiuti speciali” ai sensi del DPR 254/2003 e Dlgs. 152/2006 e sono smaltiti secondo quanto riportato nella Procedura No. 8 ODV.

Allo scopo di definire univocamente i sottoprodotti di categoria 1 di cui sopra si riporta definizione come da normativa dell’Unione:

- Sottoprodotti di Categoria 1 (art. 8 del Reg. CE 1069/2009 e successive modifiche e integrazioni) :
 - a) corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:
 - i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;
 - ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
 - iii) animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;
 - iv) animali usati in una procedura o in procedure definite all’articolo 3 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (1), nei casi in cui l’autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali a motivo della procedura o delle procedure in questione, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003;
 - v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
 - b) i seguenti materiali:
 - i) materiali specifici a rischio;
 - ii) corpi interi, o loro parti, di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;
 - c) sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all’art. 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all’articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;
 - d) sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l’ambiente elencati nell’allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;
 - e) sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue:
 - i) da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 1;
 - ii) da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;
 - f) rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

	<p style="text-align: center;"><i>Università di Pisa</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Dipartimento di Scienze Veterinarie</i></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>Ospedale Didattico Veterinario</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>PROCEDURA N° 19</i></p> <p style="text-align: center;">Gestione del flusso di carcasse, organi e campioni biologici da ODV a Enti esterni o a sede di Pisa del DSV</p>	<p style="text-align: center;">Edizione 02</p> <p style="text-align: center;">Pagina 3 di 4</p>
---	---	---	--

g) miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3. Tutti i sottoprodotti di origine animale di Categoria 1 sono destinati all'incenerimento.

2 Procedura di gestione del trasferimento di carcasse da ODV a DSV

2.1 Selezione del mezzo di trasporto

2.1.1 Predisposizione trasferimento con mezzi interni al DSV (carcasse fino a 60 kg)

Per l'organizzazione riferirsi a quanto riportato nella Procedura 5 - *Gestione cella frigorifera*.

2.1.2 Personale incaricato del trasporto di carcasse di peso inferiore a 60 kg da ODV a DSV

- Personale Servizi generali DSV
- Referente gestione mezzi

Le carcasse sono trasferite al DSV con mezzo dipartimentale autorizzato allo scopo.

2.1.3 Trasferimento gestito con servizio esterno

Le carcasse superiori a 60 kg, o comunque di dimensioni non trasportabili con i mezzi del DSV autorizzati al trasporto, saranno gestiti da una ditta esterna selezionata secondo normativa (Requisiti Reg CE 1069/2009 per trasporto SOA). Le carcasse potranno essere inviate al DSV tutti i giorni fino alle ore 14:00, previa conferma della disponibilità dei patologi a eseguire la necropsopia.

2.2 Avvio della procedura di trasporto

Il responsabile del conferimento della carcassa dall'ODV, previo accordo con il personale incaricato della gestione delle carcasse presso il DSV, contestualmente all'invio della carcassa dovrà aver compilato il modello allegato alla presente procedura (Allegato 1).

Il modello sarà inviato al personale incaricato della gestione delle carcasse al DSV che sarà responsabile della sua tenuta e archiviazione.

2.3 Liberatoria dei proprietari di animali d'affezione, equidi e animali di reddito provenienti da ODV

I proprietari di animali, qualora decidano di lasciare alla struttura ODV la carcassa per didattica o ricerca, firmeranno una liberatoria (vedi Procedura 18 - Allegato 1: Consenso informato per la destinazione delle spoglie dell'animale).

3 Invio diretto di carcasse da ODV a impianto di smaltimento

Si veda la Procedura 5 - *Gestione cella frigorifera*.

4 Regolamento gestione del flusso di campioni biologici da ODV a DSV o Istituto Zooprofilattico Sperimentale

4.1 Preparazione e identificazione dei campioni in partenza dall'ODV

I campioni sono etichettati riportando la data, il cognome del proprietario e il numero di cartella clinica e confezionati in un apposito contenitore per il trasporto di campioni biologici con indicazione di rischio biologico.

I campioni destinati ai laboratori afferenti a SSD MVET-02/A, MVET-03/A, AGRI-09/A sono confezionati in appositi contenitori contenenti formalina per il trasporto di campioni biologici, con indicazioni di rischio biologico e rischio chimico.

 <p style="text-align: center;">Università di Pisa Dipartimento di Scienze Veterinarie Ospedale Didattico Veterinario</p>	<p><i>PROCEDURA N° 19</i></p> <p>Gestione del flusso di carcasse, organi e campioni biologici da ODV a Enti esterni o a sede di Pisa del DSV</p>	<p>Edizione 02</p> <p>Pagina 4 di 4</p>
---	---	--

I contenitori vengono etichettati riportando data, cognome del proprietario e numero di cartella clinica e devono essere accompagnati dalla scheda relativa al laboratorio di destinazione, reperibile presso il sito del dipartimento al link <https://www.vet.unipi.it/dipartimento/laboratori/>, compilata in ogni sua parte e recante il numero di registrazione del campione sul portale OCIROE.

Dev'essere compilato un foglio di accompagnamento in doppia copia cartacea (Allegato 2), numerato in modo progressivo, nel quale sono evidenziati il laboratorio di consegna e gli stessi dati riportati sull'etichetta del campione (data, cognome del proprietario, numero di cartella, numero di registrazione lab. ODV).

Una copia cartacea del foglio di accompagnamento viene firmata dal personale incaricato del trasporto del campione al momento del ritiro in laboratorio patologia clinica ODV. Questa copia, testimonianza dell'avvenuto ritiro del campione, è conservata in un registro posizionato all'interno del laboratorio di PCV in ODV.

L'altra copia cartacea del foglio di accompagnamento viene firmata dal tecnico del laboratorio PCV di turno (firma verifica uscita campione) e controfirmato dalla persona presente nel laboratorio di destinazione del campione presso la sede di Pisa del DSV (firma verifica consegna avvenuta). L'incaricato della gestione della firma e controfirma della seconda copia del foglio di accompagnamento è il responsabile del trasporto campioni. La seconda copia è conservata in un apposito registro correttamente identificato presso la portineria del DSV per almeno un anno.

Per i campioni consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), l'ente rilascia un foglio di avvenuta ricezione che riporta i propri codici di laboratorio. Questo foglio viene consegnato al laboratorio PCV dell'ODV dal responsabile trasporto campioni il giorno successivo.

4.2 Orari di svolgimento del servizio di trasporto

Il servizio è svolto tutti i giorni dal lunedì al venerdì entro le ore 10:00 e riguarda tutti i campioni che devono essere consegnati presso IZS e laboratori della sede di Pisa del DSV sottoelencati:

- Laboratori afferenti a SSD MVET-02/A: Diagnostica Istopatologica (certificato ISO 9001:2015); Neuropatologia, Istopatologia Veterinaria e Dermatopatologia;
- Laboratori afferenti a SSD MVET-03/A: Batteriologia e Sierologia Veterinaria;
- Laboratori afferenti a SSD AGRI-09/A: Biotecnologie Genetiche (certificato ISO 9001:2015).

4.3 Personale incaricato del trasporto di campioni biologici da ODV a DSV e IZS

- Personale Servizi generali DSV
- Referente gestione mezzi

4.4 Personale incaricato della gestione di campioni biologici nella sede di Pisa

- Referente gestione campioni per analisi SSD MVET-02/A
- Referente gestione campioni per analisi SSD MVET-03/A
- Referente gestione campioni per analisi SSD AGRI-09/A

5 Allegati

Allegato 1 – Modulo di richiesta ritiro carcassa e invio DSV

Allegato 2 – Trasporto campioni biologici a DSV